



COMUNE di CURINGA
(Prov. di Catanzaro)
C.F. 00303930796
Tel 0968/739311 – Fax 0968/739156

ORDINANZA N° 168

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA, MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 "CORONA VIRUS". CHIUSURA SEDE COMUNALE, SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E ASILO NIDO.

IL SINDACO

VISTO l'art 50 del D.Lgs. 267/2000 e seguenti che recita espressamente "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale, in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti...";

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute di intesa con i Presidenti delle Regioni, allo stato, interessate alla diffusione della patologia definita "coronavirus COVID-19";

VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 Febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08.03.2020, recante " ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23.02.2020, n. 6 ,recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM del 09/03/2020 recante ad oggetto: " Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVI-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM del 11/03/2020 recante ad oggetto: "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM del 22/03/2020 avente ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

VISTO il Decreto Legge del 24/03/2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTA Ordinanza del presidente della Regione Calabria n. 15 del 22 marzo 2020 avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale

VISTE le notizie sulla diffusione della patologia definita "coronavirus COVID-19";

VISTA La nota dell'ENAC di autorizzazione, fino al 3/04/2020, all'uso dei droni per i controlli in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM del 7 settembre 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" che proroga al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel Dpcm 7 agosto 2020.

VISTA l'Ordinanza del Vice Presidente della Regione Calabria - n. 79 del 23 ottobre 2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 73/2020 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020*".

Visto il DPCM del 24 Ottobre 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

CONSIDERATO inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno pandemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi.

RILEVATO che è stata riscontrata positività al COVID – 19 di soggetto che ha avuto contatti con il personale degli uffici comunali, nonché dalla catena dei contatti lo stesso avrebbe anche avuto contatti con personale scolastico e alunni.

RILEVATO che si è proceduto ad una prima indagine epidemiologica ed in conseguenza del rallentamento nel processare i tamponi da parte dell’Autorità competente, è necessario in via precauzionale provvedere alla chiusura della sede comunale, la sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado e dell’asilo comunale;

RILEVATO che si è venuta a creare una situazione di allarme nel territorio comunale e considerata la criticità dell’attuale situazione sanitaria Locale e Nazionale, tuttora in evoluzione e in continuo monitoraggio da parte di tutte le autorità preposte;

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

VISTO l’art.32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competente per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RITENUTO di dover adottare misure specifiche per il territorio del Comune di Curinga;

RICHIAMATO l’art. 54 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgvo 267/2000 e s.m. e i. , per i motivi espressi in narrativa,

ORDINA

1. Chiusura della sede comunale, la sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado e dell’Asilo Nido fino a revoca con nuova ordinanza.

AVVERTE E DISPONE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino ad adozione di nuovo provvedimento;
- ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.
- a provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge;
- l’attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le forze dell’ordine, ai presidi sanitari ed ai medici di base presenti sul territorio comunale;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all’art. 650 del Codice Penale.
- che la presente ordinanza venga comunicata a:
 - Prefettura di Catanzaro;
 - Stazione Carabinieri di Curinga;
 - Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

• contro la presente ordinanza sono ammissibili: ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Curinga, 02 Novembre 2020

Il Sindaco

f.to Dott. Vincenzo Serrao